

## **MODALITÀ DI CONSULTAZIONE**

L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ai sensi della propria [delibera n. 278/99](#) recante "Procedura per lo svolgimento di consultazioni pubbliche nell'ambito di ricerche e indagini conoscitive", intende acquisire, tramite consultazione pubblica, commenti, elementi di informazione e documentazione sulla proposta di provvedimento relativo a "*Consultazione pubblica sullo schema di nuovo regolamento in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa*" in vista di una revisione complessiva della disciplina regolamentare in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa, contenuta nelle delibere n. 153/02/CSP e n. 237/03/CSP, e così come previsto ai sensi dall'art. 1, comma 6, lett. b), n. 12, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

In particolare l'Autorità invita gli istituti di ricerca, le associazioni scientifiche e le associazioni professionali operanti nel campo dei sondaggi, l'Ordine nazionale dei giornalisti, la Federazione nazionale stampa italiana, la Federazione italiana editori e giornali e le altre associazioni di editori, le associazioni rappresentative di soggetti titolari di concessione o di autorizzazione per la trasmissione di programmi televisivi, le associazioni portatrici di interessi pubblici, in particolare le associazioni dei consumatori, la comunità scientifica in materia di ricerca sociale, ed ogni altro soggetto potenzialmente interessato, a far pervenire all'Autorità stessa le proprie osservazioni in merito al tema in oggetto di consultazione, per le parti di interesse.

Le comunicazioni, recanti la dicitura "*Consultazione pubblica sullo schema di nuovo regolamento in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa*", nonché l'indicazione della denominazione del soggetto rispondente, potranno essere inviate, entro il termine tassativo di 30 giorni dalla pubblicazione del presente documento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, tramite posta elettronica certificata all'indirizzo [agcom@cert.agcom.it](mailto:agcom@cert.agcom.it) o tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, corriere o raccomandata a mano, al seguente indirizzo: Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, Direzione contenuti audiovisivi e multimediali, Via Isonzo, 21/b, 00198 Roma.

Le comunicazioni dovranno essere altresì inviate in copia conoscenza entro il medesimo termine, in formato elettronico, al seguente indirizzo: [dic@agcom.it](mailto:dic@agcom.it) e [com@agcom.it](mailto:com@agcom.it), riportando in oggetto la denominazione del soggetto rispondente seguita dalla dicitura sopra riportata.

Le comunicazioni devono essere strutturate in maniera da contenere le osservazioni della parte interessata, in maniera puntuale e sintetica, con particolare riferimento ai quesiti posti sotto ciascuno articolo e possibilmente redatte sotto forma di emendamento agli articoli con sintetica motivazione, sugli aspetti di interesse del rispondente, ed ogni altro elemento utile alla consultazione di cui trattasi.

Le comunicazioni fornite dai soggetti che aderiscono alla consultazione non preconstituiscono alcun titolo, condizione o vincolo rispetto ad eventuali successive decisioni dell'Autorità stessa, hanno

carattere meramente informativo per i summenzionati fini conoscitivi e sono trattate con la massima riservatezza.

I soggetti interessati possono chiedere, con apposita istanza, di illustrare nel corso di un'audizione le proprie osservazioni, sulla base del documento scritto inviato in precedenza o consegnato prima dell'inizio dell'audizione stessa. La suddetta istanza deve pervenire all'Autorità tramite posta elettronica certificata all'indirizzo [agcom@cert.agcom.it](mailto:agcom@cert.agcom.it) o tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, corriere o raccomandata a mano e ai citati indirizzi di posta elettronica, almeno dieci giorni prima della scadenza del termine tassativo sopra indicato, escluso il giorno di arrivo dell'istanza stessa. Nella medesima istanza dovrà essere indicato un referente ed un contatto fax per l'inoltro di eventuali successive comunicazioni.

I soggetti rispondenti dovranno allegare alla documentazione fornita la dichiarazione di cui all'articolo 3 del regolamento in materia di accesso agli atti, approvato con delibera n. 217/01/CONS, come modificata dalla delibera n. 335/03/CONS, contenente l'indicazione dei documenti o le parti di documento da sottrarre all'accesso e gli specifici motivi di riservatezza o di segretezza che giustificano la richiesta stessa.

In considerazione dell'opportunità di pubblicare le comunicazioni fornite, i soggetti rispondenti dovranno altresì allegare alla documentazione inviata uno specifico "*nulla osta* alla pubblicazione", per le parti non sottratte all'accesso.

Le comunicazioni pervenute potranno essere pubblicate, tenendo conto del grado di accessibilità indicato, sul sito web dell'Autorità, all'indirizzo [www.agcom.it](http://www.agcom.it).

Una sintesi dei risultati della consultazione è altresì pubblicata, al termine dell'esame delle varie comunicazioni, sul sito web dell'Autorità e copia della sintesi è altresì inviata ai soggetti che hanno aderito alla consultazione.